



COMUNE DI FISCAGLIA PROVINCIA DI FERRARA

**Deliberazione n° 121
in data 23-12-2021**

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI FISCAGLIA E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2021

L'anno duemilaventuno e questo di ventitre del mese di dicembre, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita alle ore 13:30 la Giunta del Comune di Fiscaglia e, con modalità "a distanza", in videoconferenza, in ragione delle contingenti emergenze sanitarie connesse a Covid-19, in conformità al disposto dell'art. 73 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020 n. 27, del decreto del Sindaco n. 7 del 31.03.2020 e della successiva proroga dello stato di emergenza disposto con D.L. n.105 del 23/07/2021.

La presenza dei componenti la Giunta e la loro espressione di voto viene, pertanto, accertata mediante appello nominale e collegamento simultaneo audiovideo dei componenti e del Segretario generale verbalizzante.

La seduta, in via convenzionale, si intende effettuata sempre presso la sede istituzionale del Comune di Fiscaglia

All'appello risultano presenti:

TOSI FABIO
BERTELLI RENATO
CHIARINI MONICA
GIAQUINTO ALESSANDRA
SOVRANI FRANCESCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo

Presenti	Assenti
Presente	
Presente	
Presente	
Assente	
Presente	

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa CRIVELLARI RITA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Agr. TOSI FABIO, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi - è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
- l'allegato 4/4 del citato decreto legislativo n. 118/2011 disciplina in materia di Bilancio Consolidato, introdotto in versione aggiornata, dal D.Lgs. 126/2014 in sostituzione del precedente principio allegato al DPCM del 28/12/2011;
- il D.Lgs 267/2000 art 147-quater regola i tempi di introduzione del Bilancio Consolidato;
- il principio contabile O.I.C. 17 detta norme sui principi civilistici generali in materia di Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto;
- il D.M. 11/08/2017 che dispone ulteriormente in merito agli enti componenti il Gruppo;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione n. 6 del 11/02/2021, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con il quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- deliberazione n. 5 del 11/02/2021, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con il quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 08/03/2021, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione "globalizzato" e annesso Piano delle Performance 2021-2023;

RICHIAMATI, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.:

- l'art. 1, commi 2, i quali definiscono "organismi strumentali" di regioni ed enti locali le "loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica", ivi comprese le istituzioni ex art. 114, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 11-ter, il quale definisce gli "enti strumentali" di regioni ed enti locali le aziende o enti, pubblici o privati, ivi compresi gli enti previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000, per i quali l'ente ricade nelle condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo 21;
- l'art. 11-quater, il quale definisce "controllate" le società nelle quali la regione o l'ente locale ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili ovvero dispone voti sufficienti per esercitare una influenza dominante;
- l'art. 11-quinquies, il quale definisce "partecipate" le società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata (comma 1);

ATTESO CHE, secondo quanto previsto dal punto 2 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., per società partecipate si intendono anche le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione;

VISTO in particolare quanto disposto al punto 3 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, il quale dispone in merito alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del Gruppo Amministrazione Pubblica;

RILEVATO come, nell'ambito del quadro normativo sopra indicato, si richiede venga individuato alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento del bilancio consolidato:

1) il **Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)**, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o imprese;

2) il **perimetro di consolidamento** del bilancio, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile, secondo il quale possono non essere inseriti nel perimetro gli enti e le società del gruppo nei casi di:

a) *irrilevanza* (incidenza inferiore al 3% di ciascuno dei parametri inerenti il totale dell'attivo, il patrimonio netto ed il totale dei ricavi caratteristici);

In caso di esclusione per irrilevanza la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra citati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

b) *impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento*.

DATO ATTO, che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;

DATO ATTO, che a partire dal 01/01/2021 la Società Delta Web S.p.A., già partecipata al 100% è stata incorporata per fusione in CADF S.p.A., così come pubblicato nella sezione trasparente delle società;

ATTESO pertanto che, la mappatura degli enti strumentali e società partecipate del Comune di Fiscaglia è così composta;

N.	Denominazione	Tipologia giuridica	Percentuale di partecipazione	Attività svolta	Percentuale di partecipazione pubblica
1	CLARA	S.p.A.	4,61	Società a capitale interamente pubblico, che si occupa dei servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e	100

				smaltimento rifiuti,	
2	C.A.D.F.	S.p.A.	10,39	Società di capitale interamente pubblica, che si occupa della gestione del servizio idrico integrato.	100
3	LEPIDA	S.p.A.	0,0015	Società che gestisce la realizzazione, gestione e fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga per le PA.	100
4	SECIF	S.r.l.	12,36	Società di capitale interamente pubblica che si occupa della gestione e manutenzione di complessi cimiteriali e servizi accessori.	100
5	ACER Azienda Casa Emilia Romagna	Ente pubblico economico	2,08	Ente strumentale che si occupa della gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi ERP.	100
6	ASP del Delta Ferrarese	Ente di diritto pubblico	5,52	Organizzazione ed erogazione di servizi rivolti a adulti svantaggiati, disabili anziani e minori, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci.	100
7	DESTINAZIONE E TURISTICA ROMAGNA	Ente pubblico strumentale	0,13	Svolge le funzioni previste dalla L.R. Emilia Romagna n. 4/2016 e ogni altra funzione in materia turistica conferita dalla Regione o dai Comuni aderenti.	100
8	AREA IMPIANTI	S.p.A.	10,08	Società di capitale interamente pubblica, svolge attività diretta nel settore della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti	100
9	DELTA 2000 Soc. Cons. a.r.l.	S.c.a.r.l.	2,82	Società a capitale non interamente pubblica che agisce come GAL (Gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie.	<100

10	S.I.PRO S.P.A.	S.p.A.	0,51	Società a capitale non interamente pubblico. Azienda per lo sviluppo del Territorio.	<100
----	-------------------	--------	------	--	------

DATO ATTO che secondo la normativa sopra richiamata:

- le società partecipate Delta 2000 Soc. Cons a.r.l. e S.I.PRO. S.p.A. non rientrano nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto società non a totale partecipazione pubblica con una disponibilità di voti, esercitabili in assemblea, inferiore al 20%;

TENUTO CONTO che i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio 2020 del Comune di Fiscaglia ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce	Dati comune	3% soglia di irrilevanza per l'Ente
Totale attivo patrimoniale	52.574.834,14	1.577.245,02
Patrimonio netto	35.264.076,41	967.922,29
Totale dei ricavi caratteristici	8.466.685,07	254.000,55

EFFETTUATA la seguente ricognizione ai fini della identificazione del **Gruppo Amministrazione Pubblica** e del **Perimetro di Consolidamento** del Comune di Fiscaglia secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile n. 4, punto 2, in base alla quale:

1. Non sono presenti organismi strumentali partecipati del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs 118/2011.
2. Non sono presenti enti strumentali controllati del Comune, ai sensi dell'art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011.
3. Costituiscono enti strumentali partecipati del Comune, ai sensi dell'art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011:

Ente/attività svolta	% partecipaz comune	% partecipaz. pubblica	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
ACER Azienda Casa Emilia Romagna	2,08	100	SI	Rilevante per affidamento di servizi pubblici locali
ASP del Delta Ferrarese	5,52	100	SI	Rilevante per affidamento di servizi pubblici locali
DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	0,13	100	NO	Esclusa dal consolidamento per percentuale inferiore al 1% manca conto economico

4. non sono presenti società controllate del Comune, ai sensi dell'art. 11 quater del D.Lgs. 118/2011;

5. costituiscono società partecipate del Comune, ai sensi dell'art. 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011 le seguenti società:

Ente/attività svolta	% partecipaz comune	% partecipaz. pubblica	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
CLARA S.P.A.	4,61	100	SI	Rilevante per affidamento di servizi pubblici locali
C.A.D.F. S.P.A.	10,39	100	SI	Rilevante per affidamento di servizi pubblici locali
LEPIDA .S.P.A.	0,0015	100	SI	Rilevante per affidamento di servizi pubblici locali
SECIF S.R.L.	12,36	100	SI	Rilevante per affidamento di servizi pubblici locali
AREA IMPIANTI S.P.A.	10,08	100	SI	Rilevante per affidamento di servizi pubblici locali

RITENUTO conseguentemente di definire l'elenco degli organismi, degli enti, e delle società incluse nel **perimetro di consolidamento**, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2021:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2021:

Enti strumentali partecipati

N.	Denominazione	Rilevanza			Quota Partecipazione
		Totale Attivo	Patrimonio Netto	Totale Ricavi caratteristici	
1	ACER Azienda Casa Emilia Romagna	Rilevante per affidamento di servizi pubblici locali			2,08
2	ASP del Delta Ferrarese	Rilevante per affidamento di servizi pubblici locali			5,52

Società partecipate

N.	Denominazione	Rilevanza	Quota Partecipazione
1	CLARA S.P.A.	Rilevante per affidamento di servizi pubblici locali	4,61
2	C.A.D.F. S.P.A.	Rilevante per affidamento di servizi pubblici locali	10,39
3	LEPIDA .S.P.A.	Rilevante per affidamento di servizi pubblici locali	0,0015
4	SECIF S.R.L.	Rilevante per affidamento di servizi pubblici locali	12,36
5	AREA IMPIANTI S.P.A.	Rilevante per affidamento di servizi pubblici locali	10,08

PRESO ATTO:

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitti di interessi;
- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel PTPC in vigore presso il Comune;
- dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento oggetto della presente;

VISTO il Parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanze/Personale, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile favorevole espresso dal medesimo Responsabile del Settore Finanze/Personale, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità

CON VOTAZIONE così espressa:-----

DELIBERA

1) DI APPROVARE, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del principio contabile all. 4/4, l'elenco degli organismi, enti e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Fiscaglia sulla base della relazione allegata al presente provvedimento (allegato A):

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

N.	Denominazione	Classificazione	% di partec.	Consolidamento (SI/NO)
1	CLARA S.P.A.	Società partecipata	4,61	SI
2	C.A.D.F. S.P.A.	Società partecipata	10,39	SI
3	LEPIDA S.P.A.	Società partecipata	0,0015	SI
4	SECIF S.R.L.	Società partecipata	12,36	SI
5	AREA IMPIANTI S.P.A.	Società partecipata	10,08	SI
6	ACER Azienda Casa Emilia Romagna	Ente strumentale partecipato	2,08	SI
7	ASP del Delta Ferrarese	Ente strumentale partecipato	5,52	SI
8	DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	Ente strumentale partecipato	0,13	NO

2) DI APPROVARE altresì, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 l'elenco degli organismi, enti e società che compongono il perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del citato punto 3.1 del principio contabile all. 4/4:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2021:

N.	Denominazione	Classificazione	% di partec.
1	CLARA S.P.A.	Società partecipata	4,61
2	C.A.D.F. S.P.A.	Società partecipata	10,39
3	LEPIDA S.P.A.	Società partecipata	0,0015
4	SECIF S.R.L.	Società partecipata	12,36
5	AREA IMPIANTI S.P.A.	Società partecipata	10,08
6	ACER Azienda Casa Emilia Romagna	Ente strumentale partecipato	2,08
7	ASP del Delta Ferrarese	Ente strumentale partecipato	5,52

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli organismi, ente e società incluse nel perimetro di consolidamento dando atto che il comune di Fiscaglia è tenuto per l'anno 2021 alla redazione del bilanci consolidato entro la scadenza di legge;

Inoltre, stante l'urgenza al fine di adottare gli atti conseguenti per addivenire nei tempi di legge all'approvazione del bilancio consolidato esercizio 2020;

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi, in forma palese, per alzata di mano

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e smi



**Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica
del Comune di FISCAGLIA**

relazione ai fini degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.

BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021

PREMESSE

La presente relazione è redatta ai sensi degli obblighi previsti per gli EELL di cui al DL 118/2011 e smi

Ai sensi del comma 1 DLgs 118/11 e smi, gli enti redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017.
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività si articolano in due distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato.

La prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica

Il termine "Gruppo Amministrazione Pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal D.Lgs. 118/2011.

La definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva né la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1-Gli **organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica.

2-Gli **enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni.

- 1) Gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine

all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

3-Gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4-Le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- 1) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- 2) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del D.Lgs. 118/2011, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5-Le **società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Il Gruppo amministrazione pubblica può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il Bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

FASE 2: Gruppo Bilancio Consolidato

L'effettiva area di consolidamento, deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

Gli enti e le società compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere consolidati nei casi di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'Ente.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali

sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del Bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI FISCAGLIA

ACER Ferrara - <https://www.acerferrara.it/>

ACER è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. La sua attività è disciplinata dal codice civile e dalla Legge Regionale Emilia-Romagna 24 dell'8 agosto 2001 e succ. mod. ed int., riguardante la "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo", entrata in vigore il 24 agosto 2001 che ha portato alla trasformazione dello IACP di Ferrara.

L'ACER di Ferrara svolge oggi molteplici attività, che si possono riassumere come segue:

- la gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.), la loro manutenzione nonché gli interventi di recupero e qualificazione degli stessi. La gestione si estende, inoltre, alla verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni dei fabbricati;
- la fornitura di servizi tecnici relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione di interventi edilizi o urbanistici, anche attraverso programmi complessi;
- la gestione dei servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative rappresentate dalle famiglie non in grado di rivolgersi al libero mercato delle locazioni;
- la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di abitazioni in locazione.

I Comuni del territorio ferrarese, la Provincia di Ferrara e gli altri Enti pubblici presenti sul territorio possono avvalersi dell'attività dell'ACER-Ferrara attraverso la stipula di apposite convenzioni, che stabiliscono i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione dei medesimi, oltre ad i proventi derivanti dalle attività.

Rientra, inoltre, tra le facoltà dell'ACER:

- costituire o partecipare a società di scopo per l'esercizio dei compiti ricordati sopra; realizzare attività strumentali allo svolgimento degli stessi, ovvero, delle attività inerenti alle politiche abitative degli Enti locali individuate dallo statuto, fermo restando il perseguimento delle finalità sociali cui l'ACER è preposta;
- svolgere, a favore di soggetti privati, le attività appena elencate, nelle forme contrattuali di diritto civile, secondo criteri di redditività.

ASP del Delta Ferrarese - <http://www.aspdeldeltaferrarese.it/>

Dal 1° Maggio 2008 è nata nel Comune di Codigoro l'Azienda Pubblica di Servizi alla persona, denominata ASP del Delta Ferrarese, la cui costituzione deriva dalla trasformazione dell'IPAB "Casa Protetta per anziani" di Codigoro.

L'ASP ha per soci i Comuni di Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Lagosanto, Mesola; ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi rivolti a adulti svantaggiati, disabili anziani e minori, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci.

L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

L'ASP del delta Ferrarese è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro; svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

Area Impianti Spa - <http://www.areaimpianti.net/>

La società opera nel settore del trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi. In modo particolare AREA Impianti effettua per CLARA servizi relativi alla gestione dei rifiuti presso il Polo Crispa" volti a garantire l'accettazione di tutti i rifiuti (urbani, assimilati o speciali) raccolti da CLARA o da ditte incaricate da CLARA stessa, presso gli impianti del Polo Crispa, sia per il successivo avvio a trattamento che per il definitivo smaltimento, la movimentazione (accettazione, carico, scarico, messa in riserva o in deposito temporaneo, ricarico) dei rifiuti suddetti e l'avvio a trattamento o smaltimento degli stessi rifiuti, mentre CLARA effettua per AREA Impianti servizi di carattere amministrativo e contabile.

C.A.D.F. Spa - <http://www.cadf.it/>

L'Azienda C.A.D.F. S.p.a. è stata costituita in data 21-8-2001 a seguito della trasformazione del Consorzio Acque Delta Ferrarese in Società per Azioni adeguando lo Statuto alle regole previste dall'Unione Europea per le Aziende Pubbliche "In House". Nel dicembre del 2004 l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici della Provincia di Ferrara ha confermato a C.A.D.F. S.p.a., per vent'anni, la gestione del servizio idrico integrato nei Comuni di Berra, Codigoro, Comacchio, Copparo, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Ro Ferrarese e Tresigallo.

Dal 01/01/2021 la società CADF ha incorporato per fusione la Società DeltaWEB già partecipata al 100%

CLARA Spa - <https://www.clarambiente.it/>

CLARA è la società nata dal processo di fusione tra Area spa e Cmv Raccolta, che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani in 19 dei 21 Comuni della provincia di Ferrara. Avviato nel maggio 2015, il processo di fusione si è completato il 24 marzo 2017, con avvio dell'operatività nei territori di competenza dal 1° giugno 2017.

Terza società, per dimensioni, in Emilia-Romagna, CLARA è affidataria del servizio di gestione rifiuti in un bacino d'utenza che conta 120.000 clienti domestici e 13.500 non domestici, su un territorio di quasi 2.000 chilometri quadrati in cui vivono circa 200.000 persone.

Lepida Spa - <https://lepida.net/>

Lepida SpA è il punto di arrivo di un processo avviato all'inizio degli anni 2000, con la progettazione e realizzazione di una rete a banda larga (la rete Lepida), omogenea ed efficiente, in grado di collegare in fibra ottica le sedi della Pubblica Amministrazione in regione.

Lepida SpA è lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna (RER) per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione.

Lepida SpA agisce nell'ambito della Community Network dell'Emilia-Romagna, sia sulla dimensione tecnologica per realizzare ed ottimizzare il sistema infrastrutturale, che sullo sviluppo di servizi innovativi, in coerenza con le Linee Guida del Piano Telematico dell'Emilia-Romagna (PITER). Lepida cura l'introduzione degli enti regionali nel Sistema Pubblico di Connettività in modo omogeneo attraverso il concetto di Community Network.

Lepida SpA produce idee di innovazione per la Pubblica Amministrazione, creando opportunità per il mercato ICT verso la Pubblica Amministrazione ed operando come partner facilitatore per l'innovazione.

Secif Srl - <https://secif.info/>

Secif Srl nasce nel 2002, come società operativa di SOELIA Spa (che partecipa alla società per il 60,45%) per la gestione dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria afferenti i cimiteri del territorio del comune di Argenta.

Attualmente gestisce i medesimi servizi, attraverso il cosiddetto modello "in house providing", per i comuni che sono successivamente entrati nella compagine sociale: Portomaggiore (12,54%), Ostellato (8,36%), Fiscaglia (12,36%) e Molinella (6,29%, attraverso la società Molinella Futura s.r.l. totalmente partecipata dal Comune).

A Secif sono attribuite anche tutte le operazioni ed i servizi cimiteriali previsti dalle disposizioni di legge nazionali, regionali e dai regolamenti di polizia mortuaria dei singoli comuni.

Nell'ambito dei vigenti contratti di servizio è previsto che Secif svolga anche altre attività a supporto dei comuni riguardanti, in particolare, funzioni amministrative a servizio dei cittadini.

Secif opera in coerenza con la sua mission istituzionale, che le deriva dall'essere società che opera con un rapporto di interorganicità con i Comuni soci, ovvero quella di regolamentare e gestire servizi pubblici locali essenziali per la collettività; in questa ottica si impegna da sempre a garantire il pieno rispetto dei principi che sorreggono l'azione pubblica, anche attraverso la piena applicazione delle norme del D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società in piena sintonia con le altre società del Gruppo SOELIA e nel rispetto delle vigenti normative sulla trasparenza delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Destinazione turistica Romagna- [https:// destinazioneromagna.emr.it](https://destinazioneromagna.emr.it)

La Destinazione turistica "Romagna (Province di Ferrara, Forlì- Cesena, Ravenna e Rimini)" svolge le funzioni previste dalla legge regionale n. 4 del 2016, e ogni altra funzione in materia turistica conferita dalla Regione o dagli Enti pubblici aderenti. E' istituita ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 "Ordinamento turistico regionale - Sistema Organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica.

E' un ente pubblico strumentale degli enti locali ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Si tratta di società ed enti affidatari diretti di servizi

Si ricorda che vi è l'obbligo di inserimento nel GAP anche se l'affidamento diretto è stato disposto per il tramite di un altro soggetto inserito nel GAP

In base al criterio dell'irrilevanza, occorrerebbe invece fare una valutazione dei valori dei bilanci e rapportarli con quelli della capogruppo.

I valori da analizzare sono: totale dell'attivo, patrimonio netto e totale ricavi caratteristici

Di seguito le risultanze al 31/12/2020 (ultimo consuntivo approvato) dell'ente

Parametro	Ente Capogruppo	3%
Totale attivo	52.574.834,14	1.577.245,02
Patrimonio netto	35.264.076,41	967.922,29
Totale ricavi caratteristici	8.466.685,07	254.000,55

Nell'allegato A) è riportata la verifica del prospetto di verifica delle condizioni di irrilevanza rispetto ai tre parametri sopra indicati

CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI

I soggetti inclusi nel Bilancio consolidato dell'Ente sono i seguenti:

Ragione sociale	Tipo di partecipazione	Quota di partecipazione
ACER Azienda Casa Emilia Romagna	Partecipazione diretta	2,08%
ASP del Delta Ferrarese	Partecipazione diretta	5,52%
Area Impianti Spa	Partecipazione diretta	10,08%
C.A.D.F. Spa	Partecipazione diretta	10,39%
CLARA Spa	Partecipazione diretta	4,61%
Lepida Spa	Partecipazione diretta	0,0015%
Secif Srl	Partecipazione diretta	12,36%